

IREN MERCATO S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

#

Revisione	Approvazione	Natura delle modifiche
Rev. 0	Consiglio di Amministrazione [19 marzo 2008]	Adozione
Rev.1	Consiglio di Amministrazione [25 marzo 2009]	Aggiornamento
Rev.2	Consiglio di Amministrazione [13 luglio 2011]	Aggiornamento
Rev.3	Consiglio di Amministrazione [2 agosto 2013]	Aggiornamento
Rev.4	Consiglio di Amministrazione [12 maggio 2015]	Revisione generale

INDICE

PARTE GENERALE	7
1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	8
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	8
1.2 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE.....	9
1.3 FATTISPECIE DI REATO	10
1.4 APPARATO SANZIONATORIO.....	15
1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	17
1.6 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	18
1.7 CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI CATEGORIA	19
2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE - ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ	20
2.1 ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ [DA CONFERMARE EVENTUALI AGGIORNAMENTI]	20
2.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA SOCIETARIA	22
2.3 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE DI IREN MERCATO.....	23
2.4 IL CODICE ETICO.....	24
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IREN MERCATO	26
3.1 METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE	26
3.1.1 PREMessa.....	26
3.1.2 IL PROGETTO DI IREN MERCATO	27
3.2 DESTINATARI	29
3.3 STRUTTURA DEL MODELLO	30
3.4 FINALITÀ.....	31
3.5 LE ATTIVITÀ AZIENDALI "SENSIBILI" DI IREN MERCATO.....	32
4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	45
4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI IREN MERCATO.....	45
4.2 <i>PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	46
4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	48
4.4 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI	49
4.4 <i>RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI</i>	51
4.5 <i>REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI</i>	51
5 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	52
5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	52
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI NON DIRIGENTI.....	52
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	56
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	57
5.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	57
5.6. MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI.....	58
6 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	58
6.1 PREMessa.....	58
6.2 DIPENDENTI.....	59

6.3	PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI	59
7	ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	59
7.1	AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO	59
	PARTI SPECIALI	61
4.	PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE.....	63
	PARTE SPECIALE A	66
1	FINALITÀ	67
2	I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/01	67
3	NOZIONE DI ISTITUZIONE PUBBLICA, PUBBLICO UFFICIALE E DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO	68
4	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/01	69
5	DIVIETI	71
6	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	74
6.1	GESTIONI DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ DI VIGILANZA PER EE E GAS (AEEGSI) - RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO DEI LIVELLI DI SERVIZIO E TARIFFAZIONE.....	74
6.2	PROCESSO DI VENDITA	75
6.3	PROCESSO DI ACQUISTO/VENDITA DI EE E CERTIFICATI ENERGETICI	78
6.6	SELEZIONE E GESTIONE CONSULENZE (SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI).....	82
	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO	82
	LE PROCEDURE E LE PRASSI VIGENTI DEVONO GARANTIRE IL RISPETTO DEI SEGUENTI PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO:	82
6.7	GESTIONE DEGLI AGENTI/AGENZIE PER PORTA A PORTA, TELE-SELLING, MID MARKET (SELEZIONE, CONTRATTUALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE)	83
6.8	ACCORDI, JOINT VENTURE, PARTNERSHIP CON TERZE PARTI	83
6.9	GESTIONE DELLE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE (GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONE E SUL CAPITALE, ECC.) E OPERAZIONI STRAORDINARIE	84
6.10	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRAMITE SERVICE PRESTATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO	86
6.11	GESTIONE DELL'IVA (ES. IVA A DEBITO E A CREDITO, VENDITE IN ESENZIONE IVA, LETTERE DI INTENTI, DEPOSITI FISCALI) E DEGLI ASPETTI FISCALI E TRIBUTARI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ANCHE TRAMITE SERVICE PRESTATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO	89
6.12	SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	90
6.13	GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE, ANTICIPI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ANCHE TRAMITE SERVICE PRESTATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO	91
6.14	GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI/UTILITÀ AZIENDALI (AD ES. AUTOVETTURE, CELLULARI, COMPUTER, CARTE DI CREDITO, ECC.) ANCHE TRAMITE SERVICE PRESTATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO PER I DIPENDENTI CON SEDE LAVORATIVA SU ALTRE AREE TERRITORIALI	92
6.15	GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO O IL RINNOVO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE E CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI	92
6.16	RICHIESTA, GESTIONE E MONITORAGGIO DI COFINANZIAMENTI, FINANZIAMENTI AGEVOLATI, CONTRIBUTI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI FISCALI, INCENTIVI.....	93
6.17	GESTIONE DEI RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DI ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE (AD ES. AEEGSI, AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ARPA, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA LOCALE, VIGILI DEL FUOCO, ASL, INPS, INAIL, ENASARCO, MEF - PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ECC.).....	94
6.18	GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI, ANCHE PER SOCIETÀ DEL GRUPPO	95
6.19	ACCESSO A SITI INTERNET E SOFTWARE DELLA PA (AD ES. SITI INPS, INAIL, DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, CAMERA DI COMMERCIO, AGENZIA DELLE ENTRATE, AEEGSI, AVCP).....	96
6.20	GESTIONE DEGLI OMAGGI	97

6.21	GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DEGLI EVENTI E DELLE PRESENZE PUBBLICITARIE	97
PARTE SPECIALE B.....		99
1	FINALITÀ	100
2	LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/01	100
3	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01	101
4	DIVIETI	103
5	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	105
5.1	PROCESSO DI VENDITA.....	106
5.2	PROCESSO DI ACQUISTO/VENDITA DI EE E CERTIFICATI ENERGETICI	107
5.3	APPROVVIGIONAMENTO DI GAS	107
5.4	GESTIONE DEL CREDITO.....	107
5.5	SELEZIONE E GESTIONE CONSULENZE (SOGETTI PUBBLICI E PRIVATI).....	108
5.6	GESTIONE DEGLI AGENTI/AGENZIE PER PORTA A PORTA, TELE-SELLING, MID MARKET (SELEZIONE, CONTRATTUALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE)	108
5.7	SELEZIONE E CONTRATTUALIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI, LAVORI E SERVIZI TRAMITE SERVICE PRESTATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO.....	109
5.8	GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI	111
5.9	ACCORDI, JOINT VENTURE, PARTNERSHIP CON TERZE PARTI	112
5.10	VALUTAZIONI E STIME DI POSTE SOGETTIVE DI BILANCIO; RILEVAZIONE, REGISTRAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA NELLE SCRITTURE CONTABILI, NELLE RELAZIONI, NEI BILANCI E IN ALTRI DOCUMENTI DI IMPRESA; AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI CONTI	112
5.11	RAPPORTI CON I SOCI, COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE.....	113
5.12	GESTIONE DELLE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE (GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONE E SUL CAPITALE, ECC.) E OPERAZIONI STRAORDINARIE	114
5.13	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRAMITE SERVICE PRESTATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO	115
5.14	GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY.....	115
5.15	SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE	116
5.16	GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE, ANTICIPI E SPESE DI RAPPRESENTANZA ANCHE TRAMITE SERVICE PRESTATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO	117
5.17	GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI/UTILITÀ AZIENDALI (AD ES. AUTOVETTURE, CELLULARI, COMPUTER, CARTE DI CREDITO, ECC.) ANCHE TRAMITE SERVICE PRESTATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO PER I DIPENDENTI CON SEDE LAVORATIVA SU ALTRE AREE TERRITORIALI	117
5.18	GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI, ANCHE PER SOCIETÀ DEL GRUPPO	117
5.19	GESTIONE DEGLI OMAGGI.....	118
5.20	GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DEGLI EVENTI E DELLE PRESENZE PUBBLICITARIE	118
PARTE SPECIALE C.....		119
1.	FINALITÀ	120
2.	I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DAL D.LGS. 231/01	120
3.	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01.....	121
4.	DIVIETI	122
5.	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	123
5.1	PROCESSO DI ACQUISTO/VENDITA DI EE E CERTIFICATI ENERGETICI	123
5.2	APPROVVIGIONAMENTO DI GAS	124
5.3	SELEZIONE E CONTRATTUALIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI, LAVORI E SERVIZI TRAMITE SERVICE PRESTATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO.....	125

5.4	GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI	125
5.5	ACCORDI, JOINT VENTURE, PARTNERSHIP CON TERZE PARTI	127
	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	127
	SI RIMANDA A QUANTO DESCRITTO NELLA PARTE SPECIALE A (“REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”) E ALLA PARTE SPECIALE B (“REATI SOCIETARI”), CON RIFERIMENTO ALLA MEDESIMA “ATTIVITÀ SENSIBILE”	127
	SI RIBADISCE, IN PARTICOLARE, CHE TUTTI GLI ORDINI DI ACQUISTO O I CONTRATTI DEVONO PREVEDERE APPOSITA CLAUSOLA CHE IMPEGNA LA CONTROPARTE AL RISPETTO DEI PRINCIPI COMPORTAMENTALI DEFINITI NEL CODICE ETICO E STABILISCE LE CONDIZIONI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON RIFERIMENTO A COMPORTAMENTI RILEVANTI EX D.LGS. 231/01.....	127
	FATTISPECIE DI REATO	127
-	RICETTAZIONE (ART. 648 C. P.);	127
-	RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C. P.);.....	127
-	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C. P.);	127
-	AUTORICICLAGGIO (ART- 648-TER.1 C.P.)	127
5.6	GESTIONE DELLE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE (GESTIONE DEI CONFERIMENTI, DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONE E SUL CAPITALE, ECC.) E OPERAZIONI STRAORDINARIE	127
	SI RIMANDA A QUANTO DESCRITTO NELLA PARTE SPECIALE A (“REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”) E ALLA PARTE SPECIALE B (“REATI SOCIETARI”), CON RIFERIMENTO ALLA MEDESIMA “ATTIVITÀ SENSIBILE”	127
5.7	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRAMITE SERVICE PRESTATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO	128
5.8	GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY, TRAMITE SERVICE PRESTATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO	128
	PARTE SPECIALE D	129
1	FINALITÀ	130
2	I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DI “MARKET ABUSE” RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-SEXIES DEL D.LGS. 231/01 E DAL D.LGS. 58/98 (TUF)	131
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/01.....	131
4	DIVIETI	131
5	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	132
5.1	ATTIVITÀ DI GESTIONE INTERNA E COMUNICAZIONE ALL’ESTERNO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, INFORMAZIONI RISERVATE E COMUNICATI STAMPA	132
	PARTE SPECIALE E	134
1	FINALITÀ	135
2	I REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-BIS DEL D.LGS. 231/01.....	135
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/01.....	136
4	DIVIETI	136
5	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	136
5.1	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE TRAMITE SERVICE PRESTATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO.....	136
	PARTE SPECIALE F	138
1	FINALITÀ	139
2	I REATI RICHIAMATI DALL’ARTICOLO 25-DUODECIES DEL D.LGS 231/01.....	139
3	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/01.....	140
4	DIVIETI	140
5	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	140
	PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	140
5.2	SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, TRAMITE SERVICE PRESTATO DA SOCIETÀ DEL GRUPPO	141



PARTE SPECIALE G	142
1 FINALITÀ	143
2 I REATI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-BIS DEL D.LGS. 231/01 (DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI).....	144
3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01.....	145
4 DIVIETI	145
5 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	146
PARTE SPECIALE H	150
2 I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/01.....	151
3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01.....	152
4 DIVIETI	152
5 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	153
6 ULTERIORI CONTROLLI	160
7 ATTIVITÀ DI AUDIT PER LA VERIFICA PERIODICA DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE.....	163
8 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.....	163
PARTE SPECIALE I.....	164
1 FINALITÀ	165
1 I REATI RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24-TER E 25-DECIES DEL D.LGS. 231/01 E DALL'ART. 10 DEL D.LGS. 146/2006.....	165
<i>ART. 25-DECIES</i>	166
2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01.....	167
2.1 ATTIVITÀ SENSIBILI PER LA COMMISSIONE DEL REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (EX ART. 24-TER)	167
2.2 ATTIVITÀ SENSIBILI PER LA COMMISSIONE DEL REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (EX ART. 25-DECIES).....	169
2.3 ATTIVITÀ SENSIBILI PER LA COMMISSIONE DEL REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 D.LGS. 146/2006)	170
3 DIVIETI E PRINCIPI ETICO-COMPORTAMENTALI	170
3.1 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.....	170
3.2 INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	171
3.3 REATI TRANSNAZIONALI.....	172



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

PARTE GENERALE

1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 *Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche*

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/01” o “Decreto”), emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300¹ è stata dettata la disciplina della “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”.

Tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica (es. S.p.A., S.r.l.), nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Nel seguito del presente documento, si userà alternativamente l’espressione “ente” o “società” per indicare genericamente il soggetto giuridico destinatario delle norme di cui al Decreto.

Il d.lgs. 231/01 trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/01 la società può essere ritenuta “responsabile” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio della società stessa, da²:

- esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”);
- coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/01).

Per quanto attiene alla nozione di “interesse”, esso si concretizza ogniqualevolta la condotta illecita sia posta in essere con l’esclusivo intento di conseguire un beneficio alla Società, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Del pari la responsabilità incombe sulla Società ogniqualevolta l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l’Ente, abbia comunque fatto conseguire un “vantaggio” alla persona giuridica, di tipo economico o meno.

¹ Il d.lgs. 231/01 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

² Art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/01: “Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Il d.lgs. 231/01 innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa (c.d. *condizione esimente*) se:

- l'organo dirigente della Società ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo ("modelli organizzativi") idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

La responsabilità amministrativa della società è in ogni caso esclusa, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/01), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi³.

1.2 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

³ Art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/01: "Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi".

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.3 Fattispecie di reato

Il Decreto, al momento dell'entrata in vigore, disciplinava la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione previsti agli artt. 24 e 25.⁴

Successivi interventi legislativi hanno progressivamente ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

Le fattispecie di reato oggi suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della società, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti sopra menzionati, sono espressamente richiamate dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies e 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del d.lgs. 231/01, nonché dalla L. 146/2006 e dal D.lgs. 58/1998 (TUF).

Tali fattispecie di reato possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità⁵, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica⁶ ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/01)⁷;

⁴ L'articolo 23 del D. Lgs. 231/01 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

⁵ Rubrica così modificata dal n. 1) della lettera a) del comma 77 dell'art. 1, L. 6/11/2012, n. 190

⁶ La Legge di conversione del 15 ottobre 2013 n. 119 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"(GU Serie Generale n.242 del 15-10-2013) ha introdotto l'art. 640-ter comma 3 c.p. disciplinante la fattispecie di "frode informatica con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale", la quale riguarda la frode informatica, cioè l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o l'intervento su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico mediante il furto o l'indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. L'identità digitale è comunemente intesa come l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore sotto un processo di identificazione che consiste, per come definito dall'art. 1, lett. u-ter del DLgs. n. 82/2005, nella validazione, effettuata attraverso opportune tecnologie, che ne consentano l'individuazione nei sistemi informativi. Scopo dell'intervento normativo è quello di implementare la tutela dell'identità digitale, al fine di aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzazione dei servizi online e porre così un argine al fenomeno delle frodi realizzate mediante il furto di identità, che proprio la

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (richiamati dall'art. 24-bis d.lgs. 231/01)⁸;
- delitti di criminalità organizzata, sia su scala "transnazionale" (richiamati dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146), che nazionale (richiamati dall'art. 24-ter d.lgs. 231/01)⁹;

giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9891 dell'11 marzo 2011) ha affermato integrare il reato previsto dall'art. 640-ter e non quello di cui all'art. 615-ter c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico").

⁷ Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.).

⁸ La Legge 48/08 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Criminalità Informatica di Budapest (23 novembre 2001) ha previsto l'introduzione dell'art. 24-bis nel D.Lgs. 231/01, estendendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai c.d. reati di "criminalità informatica": falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.).

⁹ La Legge 16 marzo 2006 n. 146 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", in vigore dal 12 aprile 2006, ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'ente per determinati delitti, ove sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa. L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce il reato transnazionale come quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e: (a) sia commesso in più Stati; (b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; (c) ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; (d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati rilevanti se commessi in forma "transnazionale" sono: l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, (rispettivamente artt. 416 e 416 bis c.p.), l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Testo Unico di cui al DPR 9 ottobre 1990, n. 309), l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 291-quater Testo Unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43), l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), reati concernenti intralcio alla giustizia, quali l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Successivamente, la Legge 94/2009, entrata in vigore l'8 agosto 2009, ha previsto, tra l'altro, l'introduzione dell'art. 24-ter nel D.Lgs. 231/01, che estende la previsione delle responsabilità in capo agli enti rispetto alla commissione di delitti di criminalità organizzata, anche se non connotati dal requisito della "transnazionalità".

I reati di tipo "associativo" oggi rilevanti ai sensi del Decreto - anche se commessi sul solo territorio italiano - sono quindi i seguenti: l'associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, (rispettivamente artt. 416 (escluso sesto comma) e 416 bis c.p.),

- delitti contro la fede pubblica (falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento), richiamati dall'art. 25-bis d.lgs. 231/01¹⁰;
- reati di turbata libertà dell'industria e del commercio (richiamati dall'art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/01)¹¹;
- reati societari (quali ad esempio false comunicazioni sociali e corruzione tra privati¹² richiamati dall'art. 25-ter d.lgs. 231/01)¹³;

delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.) (recentemente modificato dalla Legge 17 aprile 2014, n. 62 che ha ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo del reato), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90), delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p).

¹⁰ L'art. 25-bis è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La Legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha comportato la nuova formulazione dell'art. 25-bis ("falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento") che prevede l'introduzione di fattispecie di reato non contemplate nella vecchia dicitura. Le modifiche nel corpo dell'articolo prevedono l'introduzione della lettera f-bis) e la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di: contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

¹¹ La medesima legge 99/2009 ha comportato, inoltre, l'introduzione dell'art. 25-bis.1 nel D.Lgs. 231/01, ossia la previsione delle responsabilità in capo agli enti rispetto alla commissione di reati contro l'industria ed il commercio. In particolare, Tra i reati rilevanti ai sensi del presente articolo vi sono: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis. c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

¹² Tale fattispecie di reato è stata introdotta nel D.Lgs. 231/2001 dalla lettera b) del comma 77 dell'art. 1, L. 6/11/2012, n. 190, che ha modificato l'art. 25 ter prevedendo che "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di

- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* del d.lgs. 231/01)¹⁴;
- delitti contro la persona (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25-*quater.1* e dall'art. 25-*quinquies* d.lgs. 231/01)¹⁵;
- reati ed illeciti amministrativi di "market abuse" (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati dall'art. 25-*sexies* d.lgs. 231/01 e dal D.lgs. 58/1998)¹⁶;

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

La nuova lettera s-bis dell'art.25-ter prevede, in sostanza, che ai sensi del D. Lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva. Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

¹³ L'art. 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), agiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, disciplinato dall'art. 2624 c.c. e richiamato dall'art. 25-ter del D.Lgs 231/01, è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 39/2010. La nuova formulazione introdotta dal predetto articolato normativo è ora prevista all'art.27 dello stesso D. Lgs. 39/2010, non richiamato dal D. Lgs. 231/2001. Pertanto, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione non è più considerato rilevante ai fini della Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

¹⁴ la legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999 - New York L'art. 3 della Legge, introducendo l'art. 25-*quater*, estende la responsabilità degli enti ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché a tutti i delitti, non specificamente indicati, che si pongano in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione, di cui è data esecuzione. Le principali fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/01 all'art. 25-*quater* sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-*bis* c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.), cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.), banda armata (art. 306 c.p.).

¹⁵ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.) ed adescamento dei minorenni (art. 609-*undecies* c.p.) (reato presupposto introdotto dal D.lgs. 39/2014).

L'art. 25-*quater.1* è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 e si riferisce al delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25-septies d.lgs. 231/01)¹⁷;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-octies d.lgs. 231/01)¹⁸;
- delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (richiamati dall'art. 25-novies d.lgs. 231/01)¹⁹;
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p., richiamato dall'art. 25-decies d.lgs. 231/01)²⁰;

¹⁶ L'art. 25-sexies è stato introdotto nel d.lgs. 231/01 dall'art. 9, comma 3, della legge 62/2005. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) e manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998). La disciplina (anche penale) degli abusi di mercato è stata poi estesa con il d.lgs. 101/2009 (che ha modificato il d.lgs. 58/98 – Testo Unico Finanza) anche agli strumenti finanziari "ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano" (art. 180 co. 1 lett. a) n. 2). In particolare, per le omologhe condotte relative ai predetti strumenti sono state introdotte fattispecie di reato di natura contravvenzionale: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 co. 3 bis d.lgs. 58/98) e manipolazione di mercato (art. 185 co. 2 bis d.lgs. 58/98).

In forza di quanto previsto dall'art. 187-quinquies d.lgs. 58/98, sul versante amministrativo sono altresì da considerare illeciti-presupposto della responsabilità dell'ente: abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis d.lgs. 58/98) e manipolazione del mercato (art. 187-ter d.lgs. 58/98). Anche per tali illeciti amministrativi è prevista l'estensione di applicabilità ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui art. 180 co. 1 lett. a) n. 2.

¹⁷ L'art. 25-septies d.lgs. 231/01 è stato introdotto dalla legge 123/07. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.).

¹⁸ Il D.Lgs. 231/07 di recepimento della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo in materia di antiriciclaggio ha previsto, tra l'altro, l'introduzione dell'art. 25-octies nel D.Lgs. 231/01 ossia la previsione delle responsabilità in capo agli enti rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. I reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, già rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 purché connotati dal requisito della "transnazionalità", sono stati quindi rubricati diversamente in forza della nuova previsione normativa, essendo ora rilevanti per la responsabilità dell'ente anche se commessi sul solo territorio italiano. La legge 15 dicembre 2014, n. 186 poi ha introdotto il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 – ter.1 tra i reati presupposto sanzionati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 al fine di "sterilizzare" i risvolti economici del reato presupposto compiuto a monte dal reo e di contrastare dette condotte svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica. Ne consegue la possibilità di sanzionare gli enti i cui dipendenti (apicali o non), dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghino, sostituiscano, trasferiscano, in attività finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del precedente delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

¹⁹ Con la legge 99/2009 è stato introdotto nel D.Lgs. 231/01 anche l'art. 25-novies, che prevede le responsabilità in capo agli enti rispetto alla commissione di reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d'autore (e, in particolare, degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies).

²⁰ Con la successiva legge 116/2009 - anch'essa entrata in vigore il 15 agosto 2009 e successivamente modificata nel D.Lgs. 121/2011, è stata introdotta la responsabilità in capo agli enti (articolo 25-decies del Decreto) per la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), estendendo quindi la responsabilità

- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/01)²¹.
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-duodecies)²².

Si rinvia all'Allegato 1 (*Reati e illeciti amministrativi presupposto della responsabilità degli enti*) per una descrizione di dettaglio dei reati elencati nel Decreto e successive modificazioni e integrazioni.

1.4 **Apparato sanzionatorio**

Sono previste sanzioni a carico della società qualora se ne ravveda la responsabilità ai sensi del Decreto, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- sanzione pecuniaria, calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare, entro limiti definiti per legge. La sanzione può quindi variare da un minimo di € 25.822,84 a un massimo € 1.549.370,70 (aumentabile fino a 10 volte nel caso di abusi di mercato);
- sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/01, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

dell'ente anche se il reato è commesso sul solo territorio italiano (in precedenza, infatti, il reato era già rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 purché connotato dal requisito della "transnazionalità").

²¹ L'art. 25-undecies d.lgs. 231/01 è stato introdotto dal D.Lgs. 121/2011, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE. La responsabilità degli Enti è quindi estesa per i reati commessi ai sensi degli artt. 727-bis e 733-bis del C.P., nonché per alcuni reati di cui al D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale, artt. 137, 256,, 257, 258, 259, 260, 260-bis, 279), nonché ancora per i reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (artt.1 e 3-bis), dall'art. 3, c. 6, della legge 28 dicembre 1993 n. 549, e dal D. Lgs. 22/07 (artt. 8 e 9).

²² Tali fattispecie di reato sono state introdotte nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 16/07/2012, n. 109.

- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società;
- in seguito alla commissione dei reati di cui all’art. 25-sexies del d. Lgs. 231/2001 (abusi di mercato), qualora l’ente abbia conseguito un prodotto od un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste ed, in particolare, ai reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001, a taluni reati contro la fede pubblica, quali la falsità in monete, di cui all’art. 25-bis d.lgs. 231/2001, ai delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, di cui all’art. 25-quater d.lgs. 231/2001, ai delitti contro la persona, di cui agli art. 25-quater.1 e 25-quinquies d.lgs. 231/2001, ai reati transnazionali, ad eccezione di quelli di intralcio alla giustizia, di cui all’art. 10 legge 146/2006, ai delitti di omicidio e lesioni colpose commessi con violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro di cui all’art. 25-septies d.lgs 231/2001, nonché ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio di cui all’art. 25-octies d.lgs. 231/01 e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).



Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, in luogo dell'irrogazione della sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, la possibile prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

1.5 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso d.lgs. 231/2001 - commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*octies* del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

In particolare, nel caso di Iren Mercato S.p.A. (di seguito anche IME o Società) i rapporti commerciali con l'estero si sostanziano nell'acquisto del 10 % del fabbisogno di Gas da fornitori europei o svizzeri.

1.6 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto caratteristico del d.lgs. 231/01 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta²³.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/01 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;

²³ Art. 7, comma 1, d.lgs. 231/01: "Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza".



- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il d.lgs. 231/01 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, debbano²⁴:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.7 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di categoria

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/01 prevede che "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Il presente Modello è stato redatto tenendo conto delle indicazioni espresse dalle linee guida elaborate da Confindustria e Confservizi, entrambe approvate dal Ministero della Giustizia.

²⁴ Si veda l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/01.



2 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE - ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

2.1 Attività della Società

Introduzione

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n° 231, dall'approvazione del Cda dell'allora Iride Mercato ha subito, come definito dalla Disciplina, modifiche sia in relazione all'ampliamento dei reati introdotti successivamente alla sua approvazione che ha seguito di modifiche negli assetti organizzativi dell'azienda.

A tal proposito si rileva che a seguito di un'operazione straordinaria tra il Gruppo Iride ed il Gruppo Enia, Iride Mercato ha cambiato denominazione sociale in Iren Mercato.

A seguito di tale operazione straordinaria, ovvero della fusione per incorporazione di Enia S.p.A., Iride S.p.A. cambia denominazione sociale in Iren S.p.A. e conseguentemente anche la Società cambia denominazione in Iren Mercato.

In particolare, IME è la "Società di Primo Livello" del gruppo Iren S.p.A. (di seguito "Gruppo") attiva nell'approvvigionamento, nell'intermediazione e nella vendita di energia elettrica, gas e calore e nella gestione del servizio dei relativi clienti, controllata al 100% da Iren S.p.A. e soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2497 e ss. c.c.

La Holding Iren S.p.A., è una società multiutility quotata alla Borsa Italiana, istituita il 1 luglio 2010 dalla fusione tra Iride ed Enìa ed opera nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell'energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni.

Il Gruppo è strutturato sul modello di una holding industriale, Iren S.p.A., con sede direzionale a Reggio Emilia, sedi operative a Genova, Parma, Piacenza e Torino, cui fanno capo le attività strategiche, di sviluppo, coordinamento e controllo e cinque società operative (Società di Primo Livello) che garantiscono il coordinamento e lo sviluppo delle linee di business.

In base agli accordi connessi alla fusione tra il Gruppo Iride ed il Gruppo Enìa, sono assegnate alla Società tutte le attività operative-commerciali che erano svolte precedentemente da Iride Mercato S.p.A. nel Gruppo Iride e dal Ramo d'Azienda Commerciale di Enìa S.p.A. e da Enìa Energia S.p.A. nel Gruppo Enìa.



In particolare, come da previsione statutaria, Iren Mercato opera nei settori:

- dell'approvvigionamento di gas, anche allo stato liquido, con svolgimento delle fasi di produzione, trasformazione, importazione, trasporto, stoccaggio, progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione dei relativi impianti;
- dell'acquisto dell'energia elettrica e del calore prodotti dalle società appartenenti al Gruppo o della loro capacità produttiva (es.: tolling);
- dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, calore e di altri combustibili sul mercato;
- della commercializzazione e vendita, compresa l'esportazione, di gas anche allo stato liquido, di altri combustibili, di energia elettrica e di calore alle società appartenenti al Gruppo, ai clienti finali e agli intermediari;
- dell'acquisto e vendita, in proprio o per conto dei titolari, dei certificati verdi, titoli di efficienza energetica nonché di altri certificati, permessi e titoli del mercato dell'energia;
- della gestione di negoziazioni nei mercati borsistici dell'energia e dell'efficienza energetica;
- della fornitura di servizi energetici e global services destinati a edifici di abitazione, a strutture private, pubbliche e per servizi al pubblico, a complessi industriali e commerciali, compresa la progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione dei relativi impianti;
- dei servizi integrati per la realizzazione di interventi di riduzione dei consumi di energia primaria nell'ambito degli usi finali dell'energia;
- della ricerca, formazione e consulenza relativamente ai settori di cui ai punti precedenti.

La Società può effettuare prestazioni di servizi di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale a favore delle altre società del Gruppo. In tali ambiti la Società può anche svolgere attività di studio e consulenza, a eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

In particolare IME, anche tramite società controllate e partecipate opera principalmente:

- nell'acquisto di gas e gestione impianti di stoccaggio e trasporto gas;
- nell'area dell'intermediazione e della vendita (downstream) a clienti di energia elettrica, gas e calore;
- nel trading dell'energia elettrica e titoli/certificati del mercato elettrico;
- nei servizi energetici.



Nel core business della Società rientrano anche le attività di pianificazione della produzione per gli impianti del Gruppo e l'acquisto di energia, con l'obiettivo di bilanciare autoproduzione e fornitura di energia dal mercato rispetto alla domanda proveniente dai clienti del Gruppo. IME è operativa anche nella Borsa elettrica.

Le attività di vendita sono effettuate direttamente e tramite Società di vendita locali partecipate.

Il target di mercato di IME, è così sintetizzabile:

- clienti industriali di grandi e medie dimensioni;
- società di vendita gas;
- enti pubblici, imprese a partecipazione pubblica, banche;
- attività commerciali e artigianali;
- amministrazioni di condomini (per quanto riguarda le sole vendite di gas e del teleriscaldamento).
- clienti diffusi sui territori serviti o contigui, rispetto ai quali l'offerta è basata essenzialmente sulla qualità del servizio commerciale.

2.2 Descrizione sintetica della struttura societaria

IME è gestita da un Consiglio di Amministrazione di tipo tradizionale composto da tre amministratori (come da visura aggiornata di IME) con l'espressa previsione statutaria di delega di attribuzione all'amministratore delegato. Per completezza espositiva si precisa che dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo approvato dalla Società il 2 agosto 2013 i membri del CDA risultano cinque.

Sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le materie stabilite dalla legge e quelle espressamente indicate nello Statuto della Società ed, in particolare:

- a) approvazione dei piani pluriennali industriali e finanziari della Società, nonché del budget annuale e relativi aggiornamenti e revisioni, nonché delle linee di indirizzo relative alla stipulazione dei contratti di cessione e/o di acquisto di gas, energia elettrica e altre materie prime;
- b) atti di disposizione a qualunque titolo di beni e stipulazione di contratti in genere (diversi da quelli aventi ad oggetto la cessione e/o l'acquisto di gas, energia elettrica e altre materie prime, quale che sia il loro valore, purché coerenti con gli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione) quando:



- il valore dei beni e/o l'ammontare degli obblighi da assumere sia superiore a Euro 20 (venti) milioni per singolo atto di disposizione o per atti tra loro collegati; nel caso di acquisizione di aziende e/o di partecipazioni, il capitale investito lordo (netto patrimoniale + indebitamento finanziario) sia superiore a Euro 10 (dieci) milioni per singolo atto di disposizione o per atti tra loro collegati, e
- le relative operazioni non siano già previste nel budget annuale;
- c) concessione di finanziamenti a Società controllate, assunzione di debiti finanziari ed altre operazioni finanziarie di qualunque natura (diverse da operazioni con strumenti derivati) quando:
 - l'ammontare sia superiore a Euro 50 (cinquanta) milioni per singola operazione o serie di operazioni tra loro collegate e
 - le operazioni non siano già previste nel budget annuale;
- d) patti parasociali, joint venture e concessione di prestiti o garanzie a Società non controllate quale che ne sia l'importo;
- e) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- f) eventuale nomina e revoca del direttore generale della Società, su proposta dell'Amministratore Delegato, stabilendone i relativi poteri;
- g) formulazione di tutte le proposte di deliberazioni da sottoporre all'assemblea dei soci;
- h) convocazione dell'assemblea straordinaria per modifiche dello statuto, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale (escluse le riduzioni obbligatorie ex artt. 2446 e 2447 cod. civ.) e prestiti obbligazionari convertibili.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 2 agosto 2013 in conformità allo Statuto ha delegato all'Amministratore Delegato tutte le materie diverse da quelle che la legge o lo statuto riservano al consiglio stesso (sopra indicate).

Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza della Società.

L'Amministratore Delegato ha la rappresentanza legale nelle materie allo stesso delegate.

2.3 Gli strumenti di governance di Iren Mercato

I principali strumenti di governance di cui la Società si è dotata, sono così individuati:



- Lo Statuto di Iren Mercato che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- Il Sistema di deleghe e procure attribuite dal CdA all'Amministratore Delegato, e da questi, ai responsabili delle struttura aziendali in base alle rispettive competenze.
- Un dettagliato e costantemente aggiornato Organigramma – e appositi Ordini di servizio – che consente, in ogni momento, di comprendere la struttura societaria, la ripartizione delle fondamentali responsabilità ed anche l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.
- I contratti di servizio intercompany che regolano formalmente le prestazioni di servizi all'interno del Gruppo, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi.
- Un sistema di Procedure volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.

Iren Mercato S.p.A., per le attività di commercializzazione di gas, energia elettrica e teleriscaldamento, è certificata Qualità con Sistema di Gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 dall'ente di certificazione Certiquality (certificato n. 7248 con prima emissione in data 12/12/2003) e Sicurezza con Sistema conforme alla norma BS OHSAS 18001(certificato n. 12059 con prima emissione in data 16/04/1999).

2.4 Il Codice Etico

I comportamenti di dipendenti ed amministratori di IME e di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società, nonché delle controparti contrattuali della Società, quali, ad esempio, agenti, Partners in joint-venture, ATI, ecc., devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, in quanto finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

Le regole di Condotta contenute nel presente Modello Organizzativo, che costituiscono specifici protocolli, secondo quanto indicato dal D.lgs. 231/01, finalizzati a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire, si integrano con quelle del Codice Etico del Gruppo Iren, adottato da Iren Mercato S.p.A. in data 9 febbraio 2011.

Va comunque precisato che il Modello, in considerazione delle finalità che intende perseguire per dare piena attuazione alle disposizioni riportate nel Decreto 231/01, ha una portata diversa rispetto al Codice Etico. In particolare:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma; ha lo scopo di esprimere principi generali di deontologia aziendale che la Società riconosce come propri e dei quali richiede l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, gli Amministratori, i Consulenti ed i Partners;
- il Modello Organizzativo risponde, invece, a specifiche e concrete prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato.

In particolare, oltre a quanto previsto specificamente nei protocolli contenuti nella Parte Speciale del Modello, in via generale, al fine di prevenire la commissione dei reati che possono determinare la responsabilità della Società ai sensi del D.lgs. 231/01, si prevede che:

(i) i Dipendenti, gli Amministratori, i Consulenti e i Partners non devono porre in essere comportamenti anche solo potenzialmente idonei ad integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;

(ii) i Dipendenti, gli Amministratori, i Consulenti e i Partners devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la P.A.;

(iii) è fatto divieto di elargizioni in denaro o altra utilità a pubblici funzionari;

(iv) è obbligatorio il rispetto di tutte le regole previste nella Procedura Generale adottata da IME, relativa alla gestione degli omaggi e dei gadget, finalizzata espressamente a prevenire eventuali fenomeni di corruzione, con particolare riferimento all'entità del valore di quanto elargito.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o elargizione di altro vantaggio (quali promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici italiani e stranieri (ciò anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare la loro indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o, comunque devono tenere conto delle indicazioni, in tal senso, previste dalla Procedura Generale sopra richiamata.

Infine, è possibile disporre regalie finalizzate alla promozione di iniziative di carattere artistico ovvero a valorizzare l'immagine della Società;

(v) i rapporti con la P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano la Società nei confronti della P.A. devono ricevere un esplicito mandato da parte di Iren Mercato S.p.A., sia che esso sia conseguenza del sistema di deleghe e procure attualmente in essere, sia che esso venga conferito mediante sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti o,



comunque, sia ricompreso all'interno dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta la Società;

(vi) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione nei confronti dei dipendenti che operano con gli enti pubblici, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

(vii) i compensi dei Consulenti e dei Partners devono essere determinati per iscritto;

(viii) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura oltre la soglia di € 1000, salvo specifiche autorizzazioni;

(ix) gli Amministratori devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;

(x) gli Amministratori devono predisporre apposite procedure finalizzate a permettere a soci, società di revisione, organismi di controllo variamente previsti, di esercitare i poteri di ispezione e vigilanza a loro istituzionalmente conferiti;

(xi) i contratti di servizio intercompany devono regolare formalmente le prestazioni di servizi all'interno del Gruppo, in modo tale che venga assicurata la trasparenza degli oggetti delle prestazioni erogate e dei relativi corrispettivi. Si precisa che anche in tali contratti dovranno essere inserite clausole specifiche in base alle quali i contraenti si impegnino al rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 231/01.

In ogni caso, si evidenzia che le altre Società del Gruppo che svolgono attività di service per Iren Mercato S.p.A., opereranno conformemente a quanto prescritto dai rispettivi autonomi Modelli Organizzativi e dal Codice Etico del Gruppo Iren.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IREN MERCATO

3.1 Metodologia seguita per la predisposizione

3.1.1 Premessa

La decisione di adottare un modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla



commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale nei confronti dei propri soci, dipendenti, clienti, fornitori oltre che della collettività.

L'introduzione di un ulteriore sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, consente di regolare i comportamenti e le decisioni di quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare in nome o a favore della Società con l'obiettivo, quindi, di rispettare non solo le leggi ma anche le migliori regole etiche e di condotta.

La Società ha, quindi, inteso avviare una serie di attività (di seguito, il "Progetto") volte a rendere il proprio modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 e coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* sia con le indicazioni contenute nelle Linee guida di Confindustria e Confservizi.

3.1.2 Il Progetto di Iren Mercato

L'attuale nuova versione/revisione generale del Modello 231 di IME è finalizzata ad aggiornare le analisi precedentemente svolte in funzione dell'attuale operatività, ad integrare le analisi con i reati presupposto di recente introduzione ed ad adottare lo schema di riferimento del Gruppo attualmente in essere.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "attività sensibili" e "processi sensibili").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi della struttura societaria ed organizzativa della Società, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale ha permesso una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Successivamente sono stati identificati i responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "key officer"), completando e approfondendo l'inventario preliminare dei processi/attività sensibili nonché delle funzioni e dei soggetti coinvolti.

In particolare, i *key officer* sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole funzioni.

Al termine di questa attività è stata definita una mappa preliminare dei processi/attività sensibili verso cui indirizzare l'attività di analisi, gestita attraverso interviste con taluni *key officer*.

Successivamente è stato analizzato e formalizzato, per ogni processo/attività sensibile individuato nelle precedenti fasi, le modalità di svolgimento, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001.

L'analisi è stata incentrata anche sulla rilevazione del sistema di controllo esistente con particolare riferimento a:

- Esistenza di procedure formalizzate
- Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi
- Segregazione dei compiti
- Esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate
- Attività di monitoraggio al fine di consentire l'aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe e del sistema di controllo

Le interviste sono state realizzate da professionisti esperti di *risk management* e *process analysis* con il supporto di consulenti legali, affiancati dalle risorse della Società dedicate al Progetto.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di risk assessment sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("as is") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ("to be").

Al termine dell'attività sopra descritta è stato definito il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti secondo le disposizioni del d.lgs. 231/2001 e le indicazioni contenute nei codici di comportamento predisposti da Confindustria e Confservizi nonché adattato alla realtà aziendale.



Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure, protocolli e di attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole, da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto IME di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione (illecito la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, foriera di un vantaggio economico immediato); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire a IME di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Il Modello è suddiviso nella presente "Parte Generale", che contiene una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio e in "Parti Speciali" il cui contenuto è costituito dall'individuazione delle attività della Società che possono essere a rischio per la commissione degli illeciti previsti dal Decreto, con la previsione dei relativi protocolli di controllo.

Per quanto concerne le altre famiglie di reati realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività societaria, si ritiene adeguata quale misura preventiva l'osservanza dei principi generali del presente Modello oltre che del Codice Etico della Società.

3.2 Destinatari

Le regole e le disposizioni contenute nel Modello si applicano e devono essere rispettate da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, dai dipendenti, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

Sono quindi "Destinatari" del presente Modello:

- i titolari di qualifiche formali riconducibili alla definizione di "soggetti apicali" (amministratori, direttore generale, dirigenti, ecc);
- i soggetti che esercitano tali funzioni (di direzione, gestione e controllo della società) anche solo di fatto;

- i lavoratori subordinati, in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale (stagisti; collaboratori legati da contratti a termine; collaboratori a progetto), ancorché distaccati all'estero;
- chiunque agisca in nome e per conto della società sotto la sua direzione e vigilanza a prescindere dal vincolo di subordinazione.

Ai collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e altre controparti contrattuali in genere, pur non riconducibili alla definizione di Destinatari del Modello (pertanto non assoggettabili alle sanzioni disciplinari in caso di violazioni al Modello), IME richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dalla Società, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che assicurino l'impegno al rispetto delle norme di cui al d.lgs. 231/01, dei principi etici e delle linee di condotta adottati dalla Società.

3.3 **Struttura del Modello**

Il presente Modello si compone di:

- 1 Parte Generale, volta ad illustrare i contenuti del D.Lgs. 231/2001 nonché gli elementi fondanti del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società: la sua definizione e adozione, le caratteristiche, il funzionamento e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi da e verso l'Organismo, il sistema disciplinare, l'attività di formazione e informazione e i criteri per l'aggiornamento del Modello stesso.
- 2 Parti Speciali, predisposte a seguito dell'identificazione dei processi "sensibili", laddove siano stati individuati potenziali profili di rischio associabili alle classi di reato richiamate dal Decreto. Attualmente le Parti Speciali sono:
 - Parte Speciale A: "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
 - Parte Speciale B: "Reati Societari", trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
 - Parte Speciale C: "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite, nonché autoriciclaggio", trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001;
 - Parte Speciale D: "Reati di Market Abuse", trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001;

- Parte Speciale E: “Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-*bis* del D.lgs. 231/2001;
- Parte Speciale F: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-*duodecies* del D.lgs. 231/2001;
- Parte Speciale G: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001;
- Parte Speciale H: “Reati commessi in violazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell’art. 25-*septies* del D.lgs. 231/2001;
- Parte Speciale I: “Altri reati”, trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi degli artt. 24-*ter* e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001 nonché ex art. 10 Legge 146/2006.

Il Modello si completa quindi con i seguenti ulteriori documenti che ne costituiscono parte integrante:

- Allegato 1: “I reati e gli illeciti amministrativi presupposto della responsabilità degli enti”
- Allegato 2: “Mappatura delle attività sensibili 231”
- Codice Etico di Gruppo;
- sistema di procure e deleghe vigente;
- procedure e regolamentazione interna in genere, richiamate dai protocolli specifici di controllo contenuti nelle Parti Speciali.

3.4 Finalità

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati, mediante l’individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la conseguente predisposizione di idonee procedure operative finalizzate alla prevenzione della commissione di illeciti sanzionati penalmente. L’adozione di tali procedure deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, in ogni soggetto sottoposto all’ambito di applicazione del Modello stesso, di quelli che risultano essere comportamenti costituenti reato, con l’ulteriore cognizione che la Iren Mercato S.p.A. condanna fortemente la commissione di qualsiasi reato, compresi quelli espressamente richiamati dal Decreto



Legislativo 231/01; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante delle attività compiute in ambito aziendale, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire ed impedire la commissione del reato.

Gli elementi fondamentali del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappa delle attività "sensibili" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di poteri idonei a svolgere il compito di vigilare circa l'efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento e l'eventuale perfezionamento; ciò anche al fine di permettere all'OdV di svolgere al meglio l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, anche a campione;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto, in modo che sia possibile verificare a posteriori ciò che è avvenuto in relazione ad ogni operazione monitorata;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore idoneo allo svolgimento di quanto richiesto dal D.lgs. 231/01;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.5 Le attività aziendali "sensibili" di Iren Mercato

La predisposizione del presente Modello ha preso avvio dall'individuazione delle attività poste in essere dalla Società e dalla conseguente identificazione dei processi e delle attività aziendali "sensibili" per la realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

Si precisa che a seguito di evoluzioni legislative e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società o di modifiche organizzative comunicate dalla Direzione Generale e dall'Amministratore Delegato di IME, dovranno essere aggiornati il Modello e le matrici di mappatura, inserendo le nuove attività sensibili curando anche che vengano adottati gli opportuni provvedimenti operativi.

In ragione della specifica attività sociale di IME e della valutazione espressa dal management aziendale sulla base dell'attività risk assessment, la Società ha ritenuto applicabili le categorie di reato presupposto 231 come rappresentate nella seguente tabella:

Categorie di reato presupposto 231	Applicabilità a Iren Mercato
Delitti contro la pubblica amministrazione	Si
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Si
Reati societari	Si
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	No
Delitti contro la personalità individuale	No
Abusi di mercato	Si
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	No
Reati transnazionali	Si
Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Si
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Si
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Si
Delitti di criminalità organizzata	Si
Delitti contro l'industria e il commercio	No

Categorie di reato presupposto 231	Applicabilità a Iren Mercato
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	No
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all' autorità giudiziaria	Si
Delitti contro l'ambiente	No
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Si
Corruzione tra privati	Si

Per quanto riguarda la mappatura delle attività sensibili 231 per i **reati ambientali** (art. 25 duodecies del Decreto) si ritiene che l'attività svolta da Iren Mercato non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità di commissione dei reati ambientali.

1. VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE A CLIENTI FINALI (DOWN STREAM)

1.1 Authority

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestioni dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza per EE e Gas (AEEGSI) - Rendicontazione, monitoraggio dei livelli di servizio e tariffazione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A "Reati P.A."

1.2 Energia Elettrica Business

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione pricing per i clienti business EE 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A "Reati P.A."

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vendita di EE a clienti business sia privati sia pubblici (scouting, predisposizione offerte, negoziazione, partecipazione a gare indette da soggetti pubblici e contrattualizzazione) e a società commerciali del Gruppo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei clienti business EE (caricamento a sistema, attivazione, acquisizione misurazioni, fatturazione/bollettazione e gestione incassi) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione del credito dei clienti business EE (valutazione affidabilità e recupero crediti per clienti attivi e cessati) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) ▪ Parte speciale I “Altri Reati”(Criminalità organizzata)

1.3 Gas Business

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione pricing per i clienti business Gas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.”
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vendita di Gas a clienti business privati, pubblici (scouting, predisposizione offerte, acquisizione e gestione del feedback, partecipazione a gare indette da soggetti pubblici e contrattualizzazione) e a società commerciali del Gruppo (es. GEA) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei clienti business Gas (caricamento a sistema, attivazione, acquisizione misurazioni, fatturazione/bollettazione e gestione) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati)

Attività sensibili	Regolamentazione
incassi)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione del credito dei clienti business Gas (valutazione affidabilità e recupero crediti per clienti attivi e cessati) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) ▪ Parte speciale I “Altri Reati”(Criminalità organizzata)

1.4 Gas e EE Mass Market/Retail e Mid Market

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione pricing per i clienti Gas e EE Mass Market/Retail e Mid Market 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.”
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predisposizione offerte 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.”
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vendita Gas e EE a clienti Mass Market/Retail e Mid Market (scouting e contrattualizzazione) tramite account, agenti/agenzie e tele-seller 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) ▪ Parte Speciale I “Altri reati” (Criminalità organizzata)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vendita Gas e EE a clienti Mass Market/Retail e Mid Market (preventivazione e contrattualizzazione) tramite sportello (sia fisico, sia telefonico) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) ▪ Parte Speciale I “Altri reati” (Criminalità organizzata)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei clienti Gas e EE per Mass Market/Retail e Mid Market (caricamento a sistema, attivazione, acquisizione misurazioni, fatturazione/bollettazione e gestione incassi) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) ▪ Parte Speciale I “Altri reati” (Criminalità organizzata)

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> Gestione del credito dei clienti Gas e EE Mass Market/Retail e Mid Market (valutazione affidabilità e recupero crediti per clienti attivi e cessati) 	<ul style="list-style-type: none"> Parte speciale A “Reati P.A.” Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) Parte Speciale I “Altri reati” (Criminalità organizzata)
<ul style="list-style-type: none"> Gestione degli agenti/agenzie per porta a porta, tele-selling, Mid Market (selezione, contrattualizzazione e rendicontazione) 	<ul style="list-style-type: none"> Parte speciale A “Reati P.A.” Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) Parte Speciale I “Altri reati” (Criminalità organizzata)

1.5 Vendita Teleriscaldamento (TO e Emilia)

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> Definizione tariffe per clienti TLR 	<ul style="list-style-type: none"> Parte speciale A “Reati P.A.”
<ul style="list-style-type: none"> Vendita TLR (scouting, predisposizione offerte e contrattualizzazione) 	<ul style="list-style-type: none"> Parte speciale A “Reati P.A.” Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati)
<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei clienti TLR (caricamento a sistema, attivazione, acquisizione misurazioni, fatturazione/bollettazione e gestione incassi) 	<ul style="list-style-type: none"> Parte speciale A “Reati P.A.” Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati)
<ul style="list-style-type: none"> Gestione del credito dei clienti TLR (recupero per clienti attivi e cessati) 	<ul style="list-style-type: none"> Parte speciale A “Reati P.A.” Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati)

2. APPROVVIGIONAMENTO E VENDITA (UP STREAM)

2.1 Approvvigionamento e vendita EE e Gas

Attività sensibili	Regolamentazione
--------------------	------------------

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisto/vendita di EE infragruppo, da altri grossisti o dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) ▪ Parte speciale C “Ricettazione, riciclaggio, impiego nonché autoriciclaggio”
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approvvigionamento di Gas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) ▪ Parte speciale C “Ricettazione, riciclaggio, impiego nonché autoriciclaggio” ▪ Parte speciale I “Altri reati” (Reati transazionali)

3. TRADING

3.1 Acquisto/vendita titoli energetici

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisto/vendita di Certificati Verdi (EE) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) ▪ Parte speciale C “Ricettazione, riciclaggio, impiego nonché autoriciclaggio”
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisto/vendita di titoli di emissione (CO2) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) ▪ Parte speciale C “Ricettazione, riciclaggio, impiego nonché autoriciclaggio”
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisto/vendita di Certificati Bianchi (o Titoli di Efficienza Energetica - TEE) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) ▪ Parte speciale C “Ricettazione, riciclaggio, impiego nonché autoriciclaggio”

4. APPROVVIGIONAMENTI

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, lavori e servizi tramite service prestato da Società del Gruppo 	<ul style="list-style-type: none"> Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) Parte speciale C “Ricettazione, riciclaggio, impiego nonché autoriciclaggio” Parte speciale F “Impiego di cittadini di paesi terzi”
<ul style="list-style-type: none"> Gestione tecnica ed amministrativa degli acquisti di beni, servizi e lavori 	<ul style="list-style-type: none"> Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) Parte speciale C “Ricettazione, riciclaggio, impiego nonché autoriciclaggio”
<ul style="list-style-type: none"> Selezione e gestione consulenze (soggetti pubblici e privati) 	<ul style="list-style-type: none"> Parte speciale A “Reati P.A.” Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) Parte Speciale L “Altri reati” (Criminalità organizzata)

5. PROCESSI DIREZIONALI

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> Accordi, joint venture, partnership con terze parti 	<ul style="list-style-type: none"> Parte speciale A “Reati P.A.” Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) Parte speciale C “Ricettazione, riciclaggio, impiego nonché autoriciclaggio” Parte Speciale I “Altri reati” (Criminalità organizzata)

6. AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

Attività sensibili	Regolamentazione
--------------------	------------------

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio; rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa; aggiornamento del piano dei conti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale B "Reati societari"
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapporti con i Soci, Collegio Sindacale e Società di Revisione 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale B "Reati societari"
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione delle operazioni sul capitale sociale (gestione dei conferimenti, degli utili, delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale, ecc.) e operazioni straordinarie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A "Reati P.A." ▪ Parte speciale B "Reati societari" ▪ Parte speciale C "Ricettazione, riciclaggio, impiego nonché autoriciclaggio"
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione delle risorse finanziarie tramite service prestato da Società del Gruppo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A "Reati P.A." ▪ Parte speciale B "Reati societari" (Corruzione tra privati) ▪ Parte speciale C "Ricettazione, riciclaggio, impiego nonché autoriciclaggio" ▪ Parte speciale E "Reati falsità in monete" ▪ Parte Speciale I "Altri reati" (Criminalità organizzata e Reati transnazionali)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dell'IVA (es. IVA a debito e a credito, vendite in esenzione IVA, lettere di intenti, depositi fiscali) e degli aspetti fiscali e tributari con l'amministrazione finanziaria anche tramite service prestato da Società del Gruppo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A "Reati P.A." ▪ Parte Speciale I "Altri reati" (Criminalità organizzata e Reati transnazionali)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei rapporti intercompany 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale B "Reati societari" (Corruzione tra privati) ▪ Parte speciale C "Ricettazione, riciclaggio, impiego nonché autoriciclaggio"

7. Risorse umane

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezione, assunzione e gestione del personale dipendente 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati) ▪ Parte speciale F “Impiego di cittadini di paesi terzi” ▪ Parte Speciale I “Altri reati” (Criminalità organizzata)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei rimborsi spese, anticipi e spese di rappresentanza anche tramite service prestato da Società del Gruppo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei beni strumentali/utilità aziendali (ad es. autovetture, cellulari, computer, carte di credito, ecc.) anche tramite service prestato da società del Gruppo per i dipendenti con sede lavorativa su altre aree territoriali 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati)

8. PROCESSI TRASVERSALI

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A "Reati P.A."
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Richiesta, gestione e monitoraggio di cofinanziamenti, finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni, agevolazioni fiscali, incentivi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A "Reati P.A."
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche (ad es. AEEGSI, Amministrazione Finanziaria, ARPA, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ASL, INPS, INAIL, ENASARCO, MEF - Piattaforma per la certificazione dei crediti ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A "Reati P.A."
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione dei contenziosi giudiziari o stragiudiziali, anche per società del Gruppo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A "Reati P.A." ▪ Parte speciale B "Reati societari" (Corruzione tra privati) ▪ Parte Speciale I "Altri reati" (Criminalità organizzata e induzione a rendere dichiarazioni mendaci)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accesso a siti internet e software della PA (ad es. siti INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, AEEGSI, AVCP) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A "Reati P.A."
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività di gestione interna e comunicazione all'esterno di informazioni privilegiate, informazioni riservate e comunicati stampa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale D "Market Abuse"

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione degli omaggi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione delle sponsorizzazioni, degli eventi e delle presenze pubblicitarie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale A “Reati P.A.” ▪ Parte speciale B “Reati societari” (Corruzione tra privati)

9. Information Technology

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione Postazioni di Lavoro ▪ Gestione Infrastrutture (Application, Communication, Networking) ▪ Gestione Accessi (fisici e logici) e Profilazione delle utenze 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale G “Reati Informatici”

10. Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL)

Attività sensibili	Regolamentazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali ▪ Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori ▪ Valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti ▪ Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi ▪ Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso ▪ Attività di sorveglianza sanitaria ▪ Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori ▪ Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ▪ Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parte speciale H “Reati Sicurezza”

Si precisa che alcune delle attività a rischio individuate nelle sopra citate Parti Speciali sono svolte ad opera di Direzioni e/o Funzioni aziendali di altre società del Gruppo (come identificato nell’ambito dell’attività sensibile “Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni, lavori e



servizi tramite service prestato da Società del Gruppo” e come indicato puntualmente nel nome delle diverse attività sensibili), sulla base di Contratti di Servizio “intercompany” nei quali sono indicati l’oggetto delle prestazioni, le responsabilità e i corrispettivi.

4 L’ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L’organismo di vigilanza di Iren Mercato

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l’ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, se l’organo dirigente ha, fra l’altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

I requisiti principali dell’organismo di vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria e fatti propri anche dagli organi giudicanti nelle diverse pronunce giurisprudenziali pubblicate, possono essere così identificati:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

Il d.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell’organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e dagli indirizzi ricavabili dalla giurisprudenza pubblicata, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’organismo di vigilanza è preposto.

La Società ha optato per una composizione collegiale del proprio organismo di vigilanza (di seguito, “Organismo di Vigilanza”) in quanto tale scelta consente di costituire un organismo che, nel suo complesso, è in grado di soddisfare i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione sopra richiamati.

4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con la delibera del Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni dalla nomina e sono rieleggibili. L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso che deve essere effettuata nel primo Consiglio di Amministrazione utile.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni al capitale sociale della Società di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

La cessazione del rapporto di lavoro o la cessazione dell'incarico di sindaco che dovesse verificarsi rispetto al componente dell'Organismo di Vigilanza comporta anche la decadenza da tale ultima carica.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità –, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo che dovranno essere formalmente presentate al Consiglio di Amministrazione.

L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta; l'omessa redazione del programma di vigilanza;

- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione provvede celermente a sostituire il componente dell'Organismo di Vigilanza in caso di sua morte, rinuncia, revoca o decadenza. Il nuovo membro rimarrà in carica per la durata residua dell'Organismo di Vigilanza nel quale è subentrato.

L'Organismo di Vigilanza adotta il proprio regolamento interno.

Ogni riunione dev'essere correttamente verbalizzata su un apposito libro delle adunanze; il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell'OdV. e dal Componente chiamato a redigere il verbale medesimo.

L'Organismo di Vigilanza è regolarmente costituito con la presenza – anche mediante l'ausilio di mezzi telematici – di almeno due membri su tre, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevale il voto del suo Presidente.

Per le ulteriori disposizioni sul funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, si rimanda al "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" predisposto ed approvato dallo stesso OdV.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto l'organo dirigente ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:

- sulla reale (e non meramente formale) efficacia del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il d.lgs. 231/01;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrassero esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative. A tale proposito si precisa che compito dell'Organismo è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il follow-up, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività;
- effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio avendo libero accesso ai dati relativi;
- promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal d.lgs. 231/2001 e formulare al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di aggiornamento o adeguamento del Modello;

- coordinarsi con le funzioni aziendali di riferimento per valutare l'adeguatezza del Modello e delle relative procedure e definire eventuali proposte di adeguamento e miglioramento (regole interne, procedure, modalità operative e di controllo) verificandone, successivamente, l'attuazione;
- monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
- raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello;
- supervisionare il sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del d.lgs. 231/2001, ai principi di riferimento, alle novità normative ed agli interventi giurisprudenziali di rilievo, nonché sull'operatività dello stesso;
- segnalare periodicamente ai dirigenti delle funzioni interessate e/o all'Amministratore Delegato della Società, in base alle rispettive competenze, eventuali violazioni di protocolli e/o procedure o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre ed inviare apposita reportistica all'Organismo di Vigilanza della controllante Iren s.p.a., qualora previsto da linee guida vigenti in materia a livello di Gruppo Iren.

Il Consiglio di Amministrazione della Società curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento del loro incarico.

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse (ad esempio tramite l'istituzione di apposita casella di posta elettronica cui possano accedere tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza);
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- i rapporti di audit inerenti aree e/o processi sensibili ai sensi del Decreto;
- le comunicazioni inerenti modifiche organizzative e societarie;
- anomalie o criticità riscontrate dai responsabili nello svolgimento delle attività sensibili per l'applicazione del d.lgs. 231/2001.

All'Organismo di Vigilanza deve essere, infine, comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.

In capo a ciascun Responsabile di primo di livello della Società, in qualità di soggetto preposto alla completa e corretta adozione delle regole aziendali a presidio dei rischi individuati nei settori di sua competenza, è altresì previsto l'obbligo di:

- trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, i dati e le informazioni da questi richieste o previste dal presente Modello;
- trasmettere all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, specifica scheda di autovalutazione che attesti il rispetto, nell'ambito dei processi sensibili da questi gestiti, delle regole sancite dal Modello e segnali eventuali eccezioni o situazioni che richiedono un aggiornamento del Modello.

4.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

I componenti uscenti dell'Organismo di Vigilanza devono provvedere affinché il passaggio della gestione dell'archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti.

4.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- i) con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- ii) immediatamente al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per quanto di competenza, previa informativa al Presidente e all'Amministratore Delegato.

Nell'ambito del *reporting* semestrale vengono affrontati i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;

- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del d.lgs. 231/2001.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

5 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati non dirigenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti IME degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di Iren Mercato costituisce sempre illecito disciplinare.



La predeterminazione delle norme sostanziali e procedurali, ossia dei fatti disciplinari rilevanti, delle sanzioni corrispondenti a tali fatti e delle procedure di contestazione delle sanzioni irrogate è affidata ai Contratti collettivi di lavoro applicati in Iren Mercato S.p.A. e vigenti alla data della violazione. Essi sono:

- CCNL Gas-Acqua;
- CCNL Settore Elettrico;
- CCNL Federambiente.

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di IME in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui ai rispettivi CCNL e dai codici disciplinari applicati.

CCNL Gas-Acqua	CCNL Settore Elettrico	CCNL Federambiente
- rimprovero verbale	- richiamo verbale	- rimprovero verbale
- rimprovero scritto	- rimprovero scritto	- rimprovero scritto
- multa non superiore a quattro ore di retribuzione individuale	- multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione	- multa non superiore a 4 ore
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a cinque giorni	-sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a cinque giorni, eccezionalmente elevabile fino ad un massimo di dieci giorni	- sospensione fino a 10 giorni
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da sei a dieci giorni		- licenziamento con preavviso
- licenziamento con preavviso		- licenziamento senza preavviso
- licenziamento senza preavviso	- trasferimento per punizione	
	- licenziamento con preavviso	

	- licenziamento senza preavviso	
--	---------------------------------	--

Costituisce pertanto illecito disciplinare ogni violazione delle regole previste dal Modello o da questo richiamate e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il d.lgs. 231/01. In particolare si applicano i seguenti provvedimenti.

Incorre nei provvedimenti di rimprovero, multa, sospensione o trasferimento (ove previsto), il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal presente Modello - ad esempio non osserva le procedure prescritte, omette di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, omette di svolgere controlli - o adotti, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidiva si terrà conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Costituiscono comunque grave trasgressione, ove non si configuri un comportamento sanzionabile con uno dei provvedimenti di cui ai punti successivi, i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231, promosse dalla Società;
- il mancato rispetto delle regole generali di comportamento;
- il mancato rispetto dei protocolli specifici di controllo previsti per le attività sensibili nella parte speciale del presente Modello ed i relativi flussi informativi.

Incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il dipendente che:

- (Gas Acqua) adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento "un'infrazione alla disciplina e alla diligenza del lavoro" di cui al punto 6) dell'articolo 21 "Provvedimenti disciplinari".
- (Elettrico) adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un "atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore" di cui all' art. 25, "Criteri di correlazione", punto 2, lettera i).
- (Federambiente) adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato

sanzionato dal D. Lgs. 231/2001 e, che “sia incorso, per almeno 3 volte nel corso di due anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni o, nello stesso periodo abbia subito almeno 4 sospensioni per 35 giorni complessivamente, anche se non conseguenti ad inosservanza dei doveri di cui all’art. 66”.

Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il dipendente che:

- (Gas Acqua) adottati, nell’espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell’Azienda di misure previste dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento “un’infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro o tale da provocare all’azienda grave nocumento morale e/o materiale nonché da costituire un atto che costituisce delitto a termine di legge”, di cui al punto 7) dell’articolo 21 “Provvedimenti disciplinari”.
- (Elettrico) adottati, nell’espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto tale da provocare “all’azienda grave nocumento morale e/o materiale”, nonché da costituire “delitto a termine di legge” di cui all’art. 25, “Criteri di correlazione”, punto 3).
- (Federambiente) adottati, nell’espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell’azienda di misure previste dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento “un’infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro”.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione disciplinare finalizzata all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all’eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno in ogni caso rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni concernenti il presente Modello, i procedimenti



disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, alla dirigenza di Iren Mercato S.p.A..

Le sanzioni e l'eventuale risarcimento del danno sono commisurate al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità o al grado di colpa riferibile al suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'azienda può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare viene continuamente monitorato dalla Direzione Personale con il supporto, qualora necessario, dell'Organismo di Vigilanza.

Ai dipendenti verrà data immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

5.3 Misure nei confronti dei dirigenti

I prestatori di lavoro con qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle imprese aderenti a Confservizi.

In caso di violazione del Modello organizzativo, da parte dei dirigenti, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal CCNL applicabile.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il d.lgs. 231/01;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o partner della Società.

In ogni caso, se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella risoluzione del rapporto di lavoro.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

5.4 Misure nei confronti degli amministratori

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il d.lgs. 231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello;
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner della Società.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

5.5. Misure nei confronti dei sindaci

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte da parte di uno o più sindaci, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5.6. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni

L'adozione da parte di *partner* commerciali, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società di comportamenti in contrasto con i principi stabiliti dal Modello e dal Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 231/2001. L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Società di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto della Società al risarcimento degli eventuali danni subiti.

6 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

IME, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso, oltre che di quelli del Codice Etico, all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei principi del Modello e del Codice Etico non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma deve essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dalla funzione competente per la formazione dei lavoratori che identifica, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, la migliore modalità di fruizione di tali servizi.

L'attività di comunicazione e formazione (ivi compreso il piano di formazione) è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza che potrà proporre eventuali integrazioni ritenute utili.



6.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua disposizione; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare, anche sulla Intranet aziendale, la documentazione costituente il Modello ed i protocolli di controllo e le procedure aziendali ad esso riferibili. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative che saranno promosse dall'Organismo di Vigilanza.

Ai componenti degli organi sociali sarà resa disponibile copia cartacea del Modello.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i destinatari della formazione stessa e deve essere documentata.

6.3 Partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni

I partner commerciali, i fornitori, i consulenti e i collaboratori esterni sono rispettivamente informati dell'adozione, da parte della Società, del Codice Etico e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme ai principi etici e alle linee di condotta adottati dal Gruppo IREN.

7 ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- i) modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;

- ii) cambiamenti delle aree di business;
- iii) modifiche normative;
- iv) risultanze dei controlli;
- v) significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale.